

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

DEFINIZIONI

Nelle presenti condizioni generali di acquisto i termini e le espressioni in appresso elencati avranno il significato di seguito loro attribuito.

- a) **“Attrezzature & Materiali”**: le attrezzature e/o i materiali di qualunque tipo, eventualmente consegnati da FTC al Fornitore e/o comunque messi a sua disposizione, anche in conto lavorazione, per la fornitura dei Prodotti & Servizi.
- b) **“FTC”**: FTC SRL, con sede in Fiano (TO), via Giovanni Agnelli, n.3.
- c) **“Capitolato Tecnico”**: il capitolato che definisce le caratteristiche dei Servizi.
- d) **“Condizioni Generali”**: le presenti condizioni generali di acquisto.
- e) **“Condizioni Speciali”**: le condizioni della singola fornitura riportate sull’Ordine di Acquisto.
- f) **“Conferma d’Ordine”**: la conferma dell’Ordine di Acquisto inviata dal Fornitore a FTC, costituita dalla copia dell’Ordine di Acquisto sottoscritta per piena e incondizionata accettazione dal Fornitore.
- g) **“Contratto”**: ogni contratto di fornitura di Prodotti & Servizi concluso tra FTC ed il Fornitore secondo le modalità previste dalle presenti Condizioni Generali, del quale fanno parte integrante ed essenziale le disposizioni contenute (i) nelle Condizioni Generali stesse, (ii) nell’Ordine di Acquisto, (iii) nelle Specifiche e/o Capitolati Tecnici (iv) in altri eventuali accordi e/o documentazione integrativa prevista nei precedenti documenti e sottoscritta dalle Parti.
- h) **“Corrispettivo”**: il corrispettivo per la fornitura dei Prodotti & Servizi indicato nel Contratto.
- i) **“Documentazione Tecnica”**: i disegni, i capitolati, i modelli, i campioni, nonché ogni documentazione eventualmente consegnata da FTC al Fornitore e/o comunque messa a sua disposizione per la fornitura dei Prodotti & Servizi, ivi incluse le Specifiche e/o il/i Capitolato Tecnico.
- j) **“Fornitore”**: il fornitore a favore del quale FTC emette l’Ordine di Acquisto.
- k) **“Ordine di Acquisto”**: l’ordine di acquisto per i Prodotti & Servizi inviato da FTC al Fornitore, contenente, tra l’altro, l’indicazione del Corrispettivo, i requisiti specifici dei Prodotti & Servizi, i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento.
- l) **“Parti”**: FTC ed il Fornitore.
- m) **“Prodotti”**: i prodotti e/o i ricambi previsti dalle Condizioni Speciali che dovranno essere forniti dal Fornitore a FTC, su richiesta di quest’ultima, in conformità a quanto previsto da queste Condizioni Generali e, in generale, dal Contratto.
- n) **“Prodotti & Servizi”**: i Prodotti e/o i Servizi.
- o) **“Servizi”**: i servizi previsti dalle Condizioni Speciali che dovranno essere forniti dal Fornitore a FTC, su richiesta di quest’ultima, in conformità a quanto previsto da queste Condizioni Generali e, in generale, dal Contratto.
- p) **“Specifiche”**: l’insieme della documentazione che definisce i requisiti tecnici dei Prodotti.



1 AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Le presenti Condizioni Generali si applicano, onde costituirne parte integrante ed essenziale, a tutti gli Ordini di Acquisto emessi da FTC e trasmessi al Fornitore, successivamente alla sottoscrizione delle Condizioni Generali stesse, anche se non espressamente richiamate dai singoli Ordini di Acquisto.
- 1.2 In caso di difformità tra le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali riportate nell'Ordine di Acquisto, le seconde dovranno intendersi come prevalenti sulle prime.

2 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 2.1 FTC invierà al Fornitore l'Ordine di Acquisto tramite e-mail. All'Ordine di Acquisto saranno allegate, ove previste, le Specifiche e/o il Capitolato Tecnico, che ne costituiranno parte integrante ed essenziale.
- 2.2 Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordine di Acquisto, il Fornitore dovrà inviare a FTC, la Conferma d'Ordine debitamente sottoscritta per accettazione. Decorso inutilmente il succitato termine di 3 (tre) giorni lavorativi, l'Ordine di Acquisto si intenderà come tacitamente non accettato e perderà ogni effetto senza necessità di comunicazione alcuna da parte di FTC.
- 2.3 Il Contratto si intenderà concluso nel momento in cui FTC avrà ricevuto la Conferma d'Ordine, fatto salvo quanto diversamente previsto all'articolo 2.4 che segue.
- 2.4 Qualora la Conferma d'Ordine non sia conforme all'Ordine di Acquisto, ma contenga clausole e/o condizioni diverse e/o ulteriori rispetto a quest'ultimo, il Contratto si intenderà perfezionato solo a seguito di espressa accettazione scritta da parte di FTC di tali diverse e/o ulteriori clausole e/o condizioni.

3 OGGETTO DELLA FORNITURA

- 3.1 Il Fornitore si impegna a fornire a FTC i Prodotti & Servizi in conformità al Contratto.
- 3.2 Le Condizioni Generali non pregiudicano in alcun modo la facoltà di FTC di richiedere e ottenere da terzi forniture di beni e/o servizi identici o simili ai Prodotti & Servizi.

4 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI & SERVIZI

- 4.1 Il Fornitore si impegna a compiere tutte le attività necessarie volte a garantire a FTC la qualità dei Prodotti e la loro idoneità all'uso cui sono destinati, in conformità alle Specifiche. Il Fornitore garantisce che i Prodotti saranno esenti da eventuali vizi o difetti che possano alterarne le caratteristiche ed in particolare, in via meramente esemplificativa, l'aspetto, la solidità e la resistenza alla corrosione, le *performances* tecniche nonché la compatibilità all'uso a cui sono destinati.
- 4.2 I Prodotti, che saranno soggetti a standardizzazione, dovranno essere conformi alla normativa vigente in Italia e/o in qualunque altro paese (nazione) in cui essi saranno assemblati così come indicato da FTC nell'Ordine di Acquisto (sarà comunque precedentemente concordato con il Fornitore). In particolare, il Fornitore garantisce che i Prodotti saranno esportabili nel paese indicato nell'Ordine di Acquisto, impegnandosi a collaborare in buona fede con FTC onde permettere a quest'ultima, o ai suoi clienti, di ottenere tutte le eventuali autorizzazioni o permessi necessari per l'esportazione dei Prodotti stessi.



- 4.3 Il Fornitore si impegna a consentire che in qualsiasi momento, previo preavviso, i funzionari di FTC e/o i rappresentanti dei clienti di quest'ultima possano accedere agli stabilimenti del Fornitore stesso per verificare il corretto adempimento delle obbligazioni previste nel Contratto con riferimento ai Prodotti & Servizi, nonché compiere tutte le eventuali ispezioni da loro ritenute necessarie con la massima collaborazione e disponibilità da parte del fornitore. Le visite per l'esecuzione di ITP verranno preventivamente concordate tra le parti. Il Fornitore adotterà, senza che ciò comporti alcun ulteriore onere a carico della FTC, ogni misura necessaria volta ad agevolare dette verifiche, compresa la messa a disposizione di tutta la documentazione ritenuta necessaria da FTC.
- 4.4 Il Fornitore fornirà i Servizi sulla base del Capitolato Tecnico o, in sua mancanza, in base alle indicazioni di volta in volta fornite da FTC ed in conformità alla normativa applicabile alle attività oggetto dei Servizi medesimi. I Servizi saranno prestati da personale alle esclusive dipendenze del Fornitore. Sarà responsabilità esclusiva del Fornitore procurare ogni attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei Servizi previo accordo tra le parti.
- 4.5 Resta inteso che eventuali controlli e verifiche eseguiti da FTC anche nel corso della fornitura, e/o le eventuali informazioni scambiate tra le Parti, così come gli eventuali collaudi eseguiti in contraddittorio tra le Parti, non sollevano il Fornitore dalle sue responsabilità o dagli obblighi di garanzia derivanti dal Contratto.

5 MODIFICHE – DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI MANCATA ACCETTAZIONE

- 5.1 FTC potrà richiedere al Fornitore di apportare ai Prodotti & Servizi adattamenti e/o parziali modifiche rispetto a quanto indicato nelle Specifiche e/o nel Capitolato Tecnico, mediante apposita comunicazione scritta. Il Fornitore si impegna sin da ora ad effettuare detti adattamenti e/o modificazioni (le "**Modifiche**"), nel rispetto delle tempistiche indicate da FTC.
- 5.2 Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione delle Modifiche di cui al precedente articolo 5.1, il Fornitore potrà informare per iscritto FTC (mediante comunicazione motivata) dell'impossibilità di apportare le Modifiche o che dette Modifiche saranno suscettibili di provocare un ritardo nella fornitura dei Prodotti & Servizi. Decorso inutilmente tale termine, le Modifiche si intenderanno accettate senza riserve e le condizioni del Contratto per la fornitura dei Prodotti & Servizi dovranno considerarsi conseguentemente modificate.
- 5.3 Qualora l'esecuzione delle Modifiche dovesse comportare un aumento del costo complessivo dei Prodotti & Servizi, FTC riconoscerà al Fornitore un aumento del prezzo dei Prodotti & Servizi in misura pari agli eventuali costi ulteriori sostenuti dal Fornitore che siano strettamente connessi all'esecuzione delle Modifiche, previo invio da parte del Fornitore della relativa documentazione giustificativa di spesa e/o sulla base del preventivo che il Fornitore si impegna ad inviare a FTC entro 3 (tre) giorni dal decorso del summenzionato periodo di cinque giorni lavorativi di cui al paragrafo 5.2 che precede.
- 5.4 In caso di mancata accettazione delle Modifiche da parte del Fornitore, FTC avrà facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 che segue.
- 5.5 Il Fornitore potrà apportare ai Prodotti & Servizi le eventuali modifiche che riterrà necessarie, purché nel pieno rispetto di tutte le previsioni del Contratto. Resta inteso che in tale caso il Fornitore sopporterà ogni eventuale costo aggiuntivo, salvo diverso accordo scritto con FTC.

6 PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

- 6.1 Entro 5 (cinque) giorni dalla data dall'invio della Conferma d'Ordine, il Fornitore dovrà inviare a FTC il programma esecutivo dei lavori per la fornitura dei Prodotti & Servizi, debitamente compilato secondo le modalità previste nella Documentazione Tecnica.
- 6.2 FTC avrà facoltà di richiedere una miglior specificazione delle singole voci riportate nel programma esecutivo dei lavori entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso.

7 PROPRIETÀ INDUSTRIALE - DOCUMENTAZIONE TECNICA

- 7.1 Il Fornitore dichiara e garantisce di essere titolare, o comunque di poter validamente disporre, di ogni diritto di proprietà industriale ed intellettuale in relazione ai Prodotti & Servizi e si impegna a tenere FTC manlevata ed indenne da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi in ordine ad asserite violazioni di diritti brevettuali, per invenzioni, modelli di utilità e/o ornamentali e comunque di diritti di proprietà industriale e/o intellettuale in genere in relazione all'uso dei Prodotti e/o alla fornitura dei Servizi, nonché da qualsiasi costo, spesa o danno sopportati o sofferti da FTC derivanti da o connessi con dette pretese. In particolare, il Fornitore garantisce che la tecnologia brevettuale dei Prodotti & Servizi avrà libero accesso nel paese indicato da FTC nell'Ordine di Acquisto o nelle precedenti comunicazioni.
- 7.2 FTC si impegna a non rivelare a terzi né ad utilizzare per fini extracontrattuali, anche dopo la cessazione delle forniture, la documentazione tecnica e tecnologica consegnata dal Fornitore in esecuzione dei rapporti di fornitura, salvo il caso in cui:
- (i) l'esibizione di tale documentazione o di qualsivoglia informazione contenuta in tale documentazione sia richiesta da un ordine emesso da un Tribunale o sia necessaria al fine di dare esecuzione ad una norma di legge o regolamentare; e/o
 - (ii) tale documentazione riguardi, nello specifico, le modalità di utilizzo dei Prodotti e/o di ogni bene interessato dai Servizi.
- 7.3 Eventuali disegni e/o modelli e/o qualsiasi altra documentazione tecnica creati da FTC con l'ausilio del Fornitore per l'esecuzione delle forniture di cui all'Ordine di Acquisto, saranno comunque di esclusiva titolarità di FTC stessa, in quanto l'eventuale compenso dovuto da FTC a fronte dell'attività resa dal Fornitore è compreso nel Corrispettivo.
- 7.4 Tutta la Documentazione Tecnica eventualmente consegnata da FTC al Fornitore per la fornitura dei Prodotti & Servizi rimarrà di proprietà di FTC senza che alcun diritto di utilizzazione e/o di sfruttamento possa ritenersi concesso e/o comunque consentito al Fornitore, salvo che per l'esecuzione del Contratto e sarà da considerarsi quale Informazione Confidenziale ai sensi del successivo articolo 25.
- 7.5 La documentazione tecnica richiesta in ordine e nei suoi allegati deve intendersi parte integrante della fornitura.



8 ATTREZZATURE & MATERIALI

- 8.1 Le Attrezzature & Materiali rimarranno di esclusiva proprietà di FTC senza che alcuna sorta di diritto di utilizzazione e/o di sfruttamento possa ritenersi concesso e/o comunque consentito al Fornitore, fatta eccezione per quanto strettamente necessario per l'esecuzione del Contratto.
- 8.2 Il Fornitore si obbliga a riconsegnare e/o rimettere nella disponibilità di FTC le Attrezzature & Materiali alla consegna dei Prodotti & Servizi, e comunque non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti, per qualunque causa, del Contratto, salvo espressa autorizzazione di FTC.
- 8.3 Il Fornitore si obbliga a adottare tutte le misure necessarie al fine di diligentemente custodire e conservare le Attrezzature & Materiali.
- 8.4 FTC non sarà ritenuta responsabile degli eventuali danni subiti dal Fornitore e/o da suoi eventuali aventi causa, derivanti da un utilizzo delle Attrezzature & Materiali non corretto o comunque non conforme alle indicazioni fornite da FTC.

9 CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

- 9.1 Il Corrispettivo per i Prodotti deve intendersi comprensivo di tutti i costi di imballaggio, spedizione e consegna dei Prodotti franco destino presso il luogo di consegna indicato nell'Ordine di Acquisto, nonché dei costi dell'eventuale montaggio e/o posa in opera dei Prodotti stessi, qualora richiesto dal Contratto.
- 9.2 Il Corrispettivo per i Servizi deve intendersi comprensivo di tutti i costi necessari per l'esecuzione del Servizio, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, i costi della manodopera, della progettazione, costruzione, collaudo, imballo, spedizione e di tutti gli eventuali materiali che il Fornitore dovrà fornire in conformità al Contratto.
- 9.3 Fatta eccezione per quanto diversamente indicato all'art. 5 che precede in caso di Modifiche, il Corrispettivo dovrà intendersi come fisso ed invariabile, salvo specifici accordi tra le parti.
- 9.4 Fatto salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali, solo successivamente alla consegna dei Prodotti e/o all'esecuzione dei Servizi, il Fornitore fatturerà a FTC il relativo Corrispettivo.
- 9.5 Ciascuna fattura dovrà riportare il numero dell'Ordine di Acquisto cui si riferisce, le condizioni di pagamento ivi indicate, il numero del documento di trasporto ed il codice item relativo. Resta inteso che ciascuna fattura potrà riferirsi ad un solo Ordine di Acquisto.
- 9.6 Qualora il Fornitore emetta fatture non conformi a quanto indicato nel presente articolo 9, FTC ne darà comunicazione al Fornitore ed avrà facoltà di sospendere il pagamento del relativo Corrispettivo sino al ricevimento di una fattura sostitutiva conforme ai requisiti pattuiti. FTC procederà al saldo della fattura così sostituita compatibilmente con le proprie procedure amministrative interne e non sarà considerata responsabile dell'eventuale conseguente ritardo nella corresponsione del dovuto.
- 9.7 Nessun importo non indicato nell'Ordine di Acquisto sarà riconosciuto al Fornitore, neppure qualora siano forniti Prodotti & Servizi aggiuntivi a quanto previsto nell'ordine di Acquisto, salvo che FTC abbia preventivamente consentito per iscritto alla sua corresponsione. Allo stesso modo, FTC non sarà tenuta a pagare il Corrispettivo per alcun Prodotto & Servizio fornito e/o prestato in numero e/o con modalità diverse rispetto a quanto indicato nell'Ordine di Acquisto.



- 9.8 Ogni eventuale ritardo sulle consegne dei Prodotti & Servizi e/o sugli eventuali adempimenti intermedi, comporterà uno spostamento del pagamento del Corrispettivo, pari alla durata del ritardo stesso, così come l'eventuale sospensione dei pagamenti da parte del cliente finale di FTC per cause imputabili al Fornitore, comporterà la sospensione del pagamento del Corrispettivo da parte di FTC.
- 9.9 Il pagamento del Corrispettivo da parte di FTC non comporterà alcun riconoscimento implicito e/o esplicito circa la perfetta esecuzione a regola d'arte della fornitura di Prodotti & Servizi.
- 9.10 La fatturazione avverrà secondo le modalità indicate nell'Ordine di Acquisto
- 9.11 La fattura dovrà pervenire nei nostri uffici entro il 6° giorno del mese successivo a quello di fatturazione altrimenti il pagamento potrà essere posticipato di 30 gg, a causa del ritardo nella registrazione.
- A tal fine Vi precisiamo che farà fede la data di ricezione della fattura e non la data di invio.

10 SPEDIZIONE ED IMBALLO

- 10.1 I Prodotti dovranno essere debitamente imballati secondo le modalità riportate nella Documentazione Tecnica o indicati sull'Ordine di Acquisto nel rispetto della vigente normativa al fine di garantire (i) la loro integrità all'atto della consegna, nonché (ii) il loro trasporto, carico e scarico in condizioni di sicurezza sino alla consegna stessa.
- 10.2 Il Fornitore dovrà fornire a FTC tutte le informazioni necessarie volte a garantire un sicuro trasporto, stoccaggio e movimentazione dei Prodotti & Servizi.
- 10.3 Il Fornitore dovrà, altresì, fornire a FTC la *packing list* dei Prodotti, oltre che l'attestato di conformità all'ordinazione debitamente compilato secondo le modalità previste nella Documentazione Tecnica.
- 10.4 I Prodotti che dovranno essere contraddistinti da un'apposita targa, una scritta o cartellino saranno accompagnati da idonea documentazione (con le caratteristiche eventualmente previste dalla normativa applicabile ai Prodotti ed alla loro fornitura). Il Fornitore dovrà altresì fornire a FTC, gratuitamente, eventuale documentazione fotografica circa i Prodotti, qualora richiesto da quest'ultima o dai suoi clienti.

11 CONSEGNA DEI PRODOTTI & SERVIZI

- 11.1 La consegna dei Prodotti (di seguito, la "**Consegna**") si intenderà ad ogni effetto di legge effettuata solamente allorché i Prodotti saranno pervenuti nel luogo di destinazione indicato nell'Ordine di Acquisto. Il Fornitore accetta sin d'ora che la Consegna potrà avvenire, qualora previsto dalle Condizioni Speciali, in un luogo diverso dagli stabilimenti di proprietà di FTC.
- 11.2 Qualora i Prodotti dovessero essere montati dal Fornitore sul luogo di Consegna e sotto il suo controllo, la Consegna si intenderà effettuata solo al termine della fase di montaggio e, ove previsto, del collaudo finale.
- 11.3 Ogni rischio e responsabilità relativa ai Prodotti sarà ad esclusivo carico del Fornitore sino alla Consegna o, se previste, sulla base delle condizioni Incoterms vigenti.
- 11.4 La Consegna sarà subordinata al benessere alla consegna rilasciato da FTC, e dovrà avvenire in un unico lotto, o secondo gli accordi tra le parti. Non saranno ammesse pertanto consegne parziali qualora non riportate nel programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 6 che precede o autorizzate per iscritto da FTC.



- 11.5 Ai fini delle presenti Condizioni Generali, fatto salvo quanto diversamente disposto, con consegna dei Servizi deve intendersi la loro ultimazione.
- 11.6 Qualora richiesto da FTC, il Fornitore dovrà mantenere adeguatamente immagazzinato a sue spese e rischio i Prodotti, e/o ritardare l'esecuzione dei Servizi, per un periodo massimo di 90 giorni oltre la data prevista per la Consegna o l'ultimazione dei Servizi.

12 GARANZIE

- 12.1 Il Fornitore garantisce il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni poste a suo carico dal Contratto, ed in particolare che i Prodotti saranno idonei allo scopo per il quale sono destinati (come indicato nell'Ordine di Acquisto e nelle Specifiche), conformi alle norme tecniche ed alle leggi vigenti del paese di destinazione finale indicato da FTC, nonché esenti da vizi, difetti e non conformità di qualsiasi genere, sia apparenti che occulte. I Prodotti ed ogni loro parte, dovranno essere esenti, tra l'altro, da difetti di costruzione derivanti dall'utilizzazione di materiale inadeguato e/o di cattiva qualità o da un non corretto processo produttivo, nonché da difetti di concezione e/o rendimento, anche con riferimento alla durata nel tempo e allo scopo e all'uso a cui i Prodotti sono destinati.
- 12.2 Il Fornitore garantisce, altresì, il buon funzionamento dei Prodotti per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi dalla data del collaudo finale, e comunque non oltre 36 (trentasei) mesi dalla data di Consegna, nonché che detti Prodotti sono stati realizzati con materiali provenienti da paesi occidentali.
- 12.3 Nel caso in cui si determini un ritardo nell'esecuzione del collaudo finale, per cause imputabili al Fornitore e/o ai suoi Prodotti, il periodo di garanzia di buon funzionamento di 36 mesi dalla data di Consegna di cui al paragrafo 12.2 che precede verrà corrispondentemente prolungato per un periodo pari alla durata del ritardo.
- 12.4 Il Fornitore garantisce che i Servizi saranno effettuati a perfetta regola d'arte ed in conformità alla migliore tecnica, tecnologia e sicurezza d'esercizio anche con riferimento: i) alle norme tecniche e leggi vigenti del paese di destinazione finale come indicato da FTC, nonché, ove presente, ii) al Capitolato Tecnico; ed in ogni caso iii) alle ulteriori indicazioni fornite da FTC.
- 12.5 Il Fornitore garantisce, infine, che i Prodotti & Servizi assicureranno a FTC il raggiungimento delle *performances* previste nella Documentazione Tecnica.
- 12.6 A garanzia di tutte le obbligazioni poste a carico del Fornitore dal Contratto, quest'ultimo rilascerà in favore di FTC le fidejussioni bancarie, unicamente per pagamenti anticipati, a prima richiesta indicate nell'Ordine di Acquisto, secondo il *fac-simile* che verrà inviato preventivamente al fornitore per approvazione e secondo le modalità e i tempi concordati in trattativa.

13 VERIFICHE PRELIMINARI DEI PRODOTTI & SERVIZI - VIZI E DIFFORMITÀ

- 13.1 Successivamente alla Consegna dei Prodotti o alla effettuazione dei Servizi, FTC verificherà la loro corrispondenza a quanto previsto nelle Condizioni Speciali, nelle Specifiche e/o nel Capitolato Tecnico, o in mancanza di questo, alle indicazioni fornite da FTC medesima. Resta inteso che l'esito positivo della verifica di cui al presente paragrafo non potrà essere inteso in alcun modo come rinuncia di FTC alla garanzia per i vizi di cui al precedente articolo 12



né ai rimedi di cui al presente articolo 13 e quelli comunque previsti dalla legge applicabile, e non costituirà, dunque accettazione dei Prodotti & Servizi.

- 13.2 Qualora FTC dovesse rilevare la non corrispondenza quantitativa dei Prodotti a quanto previsto nella distinta di spedizione o nel Contratto, ne darà immediata comunicazione al Fornitore. Salvo ogni altro diritto riconosciuto a FTC dalla legge e/o dal Contratto, il Fornitore, entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra, (i) in caso di mancanza di Prodotti farà pervenire a FTC, a reintegro, un quantitativo di Prodotti pari alla totalità dei Prodotti assenti rispetto alla distinta di spedizione e/o all'Ordine d'Acquisto; (ii) in caso di Prodotti in eccedenza, ritirerà al più presto, a sue spese, i Prodotti erroneamente forniti in eccesso, salva la facoltà di FTC di acquistarli al prezzo convenuto. I Prodotti consegnati a reintegro saranno sottoposti alle presenti Condizioni Generali.
- 13.3 Qualora FTC, nel corso della verifica di cui al precedente paragrafo 13.1, dovesse rilevare la non completa o una incorretta esecuzione dei Servizi, ne darà comunicazione al Fornitore che dovrà provvedere al loro completamente entro 7 (sette) giorni da detta comunicazione.
- 13.4 Il Fornitore si assume ogni responsabilità circa i vizi, i difetti e/o le non conformità dei Prodotti & Servizi rispetto a quanto indicato nel Contratto, che si siano manifestati nel corso dei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla data del collaudo finale, comunque non oltre 36 (trentasei) mesi dalla data di Consegna dei Prodotti e/o dalla consegna dei Servizi. Eventuali vizi, difetti e/o non conformità dei Prodotti & Servizi dovranno essere denunciati per iscritto da FTC al Fornitore entro 15 (quindici) giorni dalla loro scoperta. Il Fornitore sarà considerato responsabile per i vizi, i difetti e/o le non conformità anche qualora i Prodotti & Servizi, siano stati già ceduti a terzi oppure immessi in processi di lavorazione o in un'opera più vasta.
- 13.5 Nel caso in cui si determini un ritardo nell'esecuzione del collaudo finale, per cause imputabili al Fornitore e/o ai suoi Prodotti & Servizi, il periodo di garanzia di 36 mesi dalla data di Consegna dei Prodotti e/o dell'ultimazione dei Servizi di cui al paragrafo 13.4 che precede verrà corrispondentemente prolungato per un periodo pari alla durata del ritardo.
- 13.6 Qualora la FTC dovesse riscontrare vizi, difetti e/o non conformità afferenti i Prodotti & Servizi, fatto salvo ogni altro diritto ad essa riconosciuto dalla legge e/o dal Contratto, a sua discrezione, potrà optare per una o più delle seguenti azioni correttive:
- (i) chiedere la riparazione dei Prodotti (eventualmente anche presso il luogo di consegna). In tal caso il Fornitore dovrà eliminare nel minor tempo possibile, ed a proprie spese, tutti i vizi, difetti e/o le non conformità che gli fossero imputabili
 - (ii) rifiutare i singoli Prodotti viziati o l'intero lotto cui appartengono (ovvero tutti i Prodotti relativi ad uno specifico Ordine di Acquisto), senza necessità di sottoporre a verifica tutti i Prodotti di tale lotto, ottenendo la restituzione integrale del relativo Corrispettivo;
 - (iii) chiedere la sostituzione entro i migliori tempi di produzione dei singoli Prodotti affetti da vizi, oppure, a richiesta di FTC e comunque nello stesso termine, la sostituzione dell'intero lotto cui i Prodotti affetti da vizi si riferiscono, con il limite massimo del valore della fornitura base.
 - (iv) chiedere che il Fornitore esegua a proprie spese ogni attività necessaria al completamento delle attività oggetto dei Servizi o alla rimozione delle non conformità di questi.



Nel caso in cui FTC optasse per le soluzioni sub (ii) e (iii), il Fornitore si impegna a ritirare e smaltire a proprie spese tutti i Prodotti ritirati.

Qualora FTC richiedesse l'espletamento dei rimedi *sub* (i), (iii) o (iv) ed il Fornitore non desse seguito alla richiesta tempestivamente o comunque entro le congrue tempistiche indicate da FTC, quest'ultima vi potrà provvedere direttamente, anche attraverso terzi, addebitandone i relativi costi e spese al Fornitore.

- 13.7 In tutte le ipotesi di cui al presente articolo, è comunque fatto salvo il diritto di FTC di ottenere il risarcimento del danno subito e delle spese sostenute a causa dei vizi, difetti e/o delle non conformità dei Prodotti & Servizi nel limite massimo del valore dell'ordine di acquisto.
- 13.8 Nel caso in cui il Fornitore intervenga per la riparazione e/o la sostituzione dei Prodotti & Servizi, il periodo di garanzia di cui al paragrafo 13.4 che precede si intenderà rinnovato, limitatamente ai Prodotti & Servizi riparati e/o sostituiti.

14 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

- 14.1 Il Fornitore sarà pienamente responsabile dei danni subiti da cose e/o persone a causa dei vizi e/o non conformità dei Prodotti (anche relativi a singole parti o componenti di essi), oppure alla non corretta esecuzione dei Servizi. Il Fornitore terrà FTC manlevata ed indenne da qualsivoglia danno, onere, spesa o pregiudizio che FTC dovesse sostenere o subire in connessione o in conseguenza di azioni e/o pretese avanzate da terzi a tal riguardo.
- 14.2 Il Fornitore sarà altresì pienamente responsabile per eventuali danni occorsi a propri dipendenti e/o collaboratori impiegati nella fornitura dei Prodotti & Servizi, nonché ad eventuali terzi nel corso della fornitura dei Prodotti & Servizi.

15 NORMATIVE DI SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICHE

- 15.1 Il Fornitore ed i suoi dipendenti e/o collaboratori dovranno scrupolosamente osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni, etc. impegnandosi ad adottare, a proprie spese, presso i luoghi dove verranno effettuate le attività volte alla realizzazione dei Prodotti o all'espletamento dei Servizi, ivi incluso presso il cliente finale di FTC qualora richiesto da quest'ultima ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 delle presenti Condizioni Generali, tutti gli accorgimenti richiesti dalla normativa applicabile.
- 15.2 Il Fornitore assume ogni responsabilità circa i suoi dipendenti e/o collaboratori, anche con riferimento al pagamento delle tasse, degli oneri sociali e previdenziali, oneri assicurativi e tutto quant'altro risulta necessario in base alla normativa applicabile.
- 15.3 Il Fornitore dovrà tenere FTC indenne e manlevata da ogni conseguenza dannosa o pregiudiziale derivante:
- (i) dall'inosservanza, da parte del Fornitore e/o dei suoi dipendenti o collaboratori, dalle disposizioni di cui al presente articolo;
 - (ii) da qualsivoglia eventuale richiesta da parte dei dipendenti e/o collaboratori del Fornitore.

16 PENALE

16.1 Fatto salvo quanto previsto all'art. 16.5 che segue, in caso di ritardo nella Consegna dei Prodotti e/o nella consegna dei Servizi, FTC addebiterà al Fornitore, a titolo di penale, un importo pari al:

0.5% del Corrispettivo del Contratto per la prima settimana (o frazione di essa) di ritardo;

1% del Corrispettivo del Contratto per la seconda settimana (o frazione di essa) di ritardo;

2% del Corrispettivo del Contratto per ogni successiva settimana (o frazione di essa) di ritardo;

Il fornitore si impegna ad informare FTC tempestivamente di ogni possibile ritardo nella consegna. L'importo massimo corrisposto dal Fornitore a FTC a titolo di penale per il ritardo, applicabile di volta in volta per ogni singolo Contratto, non potrà superare una somma pari al 10% del Corrispettivo del Contratto.

16.2 Ai fini del presente articolo 16, la data di consegna dei Servizi deve intendersi riferita sia alla data di inizio dell'esecuzione dei Servizi che alla data di completamento di tale esecuzione, a seconda dei casi.

16.3 Fatto salvo quanto previsto all'art. 16.5 che segue, in caso di mancato o ritardato raggiungimento delle *performances* previste nei Documenti Tecnici, FTC addebiterà al Fornitore, a titolo di penale, un importo pari al 5%.

L'importo massimo corrisposto dal Fornitore a FTC, a titolo di penale, per il mancato o ritardato raggiungimento delle *performances*, applicabile di volta in volta per ogni singolo Contratto, non potrà superare una somma pari al 10% di del Corrispettivo del Contratto.

16.4 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 16.5 che segue, la somma liquidata dal Fornitore a FTC a titolo di penale ai sensi e per gli effetti di cui ai paragrafi che precedono, non potrà superare un complessivo importo pari al 15% del Corrispettivo del Contratto.

16.5 Le Parti convengono espressamente che, indipendentemente dalle somme liquidate a titolo di penale di cui ai paragrafi 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4 che precedono, FTC avrà comunque il diritto di richiedere al Fornitore il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno subito.

17 RICAMBI

17.1 Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione di FTC ricambi (anche intercambiabili) dei Prodotti, per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla Consegna e secondo i termini e le modalità di cui alle presenti Condizioni Generali, senza che ciò comporti alcun vincolo di esclusiva a carico di FTC.

17.2 Ove richiesto, il Fornitore dovrà fornire a FTC, contestualmente alla Consegna, un elenco quotato dei ricambi riportante il loro prezzo. Detto prezzo, che dovrà corrispondere al prezzo minimo praticato dal Fornitore sul mercato e resterà fisso ed invariato per un periodo di almeno due anni dalla Consegna stessa.

18 SUPERVISIONE E TRAINING

18.1 Il Fornitore, qualora FTC lo richieda, dovrà mettere a disposizione di quest'ultima, personale specializzato per le attività indicate nella Documentazione Tecnica.



19 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

- 19.1 FTC avrà facoltà di richiedere per iscritto al Fornitore, anteriormente alla data di Consegna dei Prodotti e/o consegna dei Servizi, la sospensione della fornitura per un periodo massimo di 45 (quarantacinque) giorni, ed eventuali altri 45 giorni da negoziare, senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo, costo o spesa a carico di FTC. La fatturazione avverrà dall'avviso di merce pronta
- 19.2 Qualora il periodo di sospensione si prolungasse oltre il summenzionato termine di 45 (quarantacinque) giorni, le Parti si impegnano ad incontrarsi onde trovare un accordo in ordine alle eventuali azioni da intraprendere.
- 19.3 Durante il periodo di sospensione il Fornitore dovrà compiere tutto quanto necessario al fine di annullare e/o quantomeno minimizzare ogni eventuale costo o spesa.
- 19.4 Resta comunque inteso tra le Parti che al Fornitore non sarà dovuto alcun rimborso (per spese o costi eventualmente sostenuti) che non sia stato precedentemente concordato per iscritto con FTC.

20 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

- 20.1 FTC avrà facoltà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile di risolvere in tutto od in parte il Contratto con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore violi una o più delle seguenti previsioni delle Condizioni Generali:
- artt. 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.
- nonché qualora:
- divenga insolvente;
 - decorsi 30 (trenta) giorni dal termine indicato nell'Ordine di Acquisto, non abbia ancora iniziato l'esecuzione dei Servizi;
 - non ultimi l'esecuzione dei Servizi o la Consegna entro 60 (sessanta) giorni dal termine indicato nell'Ordine di Acquisto;
 - decorsi 30 (trenta) giorni dal termine indicato da FTC non abbia posto rimedio agli eventuali vizi, difetti e/o non conformità dei Prodotti & Servizi;
 - i mezzi e le capacità del personale e/o dei collaboratori del Fornitore adibiti alla fornitura dei Prodotti & Servizi, non siano considerati adeguati, ad esclusivo ed insindacabile giudizio di FTC, per consentire l'esatto ottemperamento alle previsioni di cui al Contratto;
 - si verifichino eventi tali da determinare una diminuzione delle garanzie di affidabilità del Fornitore.
- 20.2 Nei casi previsti dal presente articolo 20, la risoluzione del Contratto avverrà mediante semplice notifica al Fornitore, a mezzo mail pec o lettera racc. A/R, della decisione di FTC di avvalersi della facoltà prevista dalla presente clausola, fermo restando, in ogni caso, il diritto di FTC al risarcimento di ogni eventuale danno subito. FTC, a sua insindacabile discrezione, potrà far decorrere la risoluzione del Contratto immediatamente o da una data indicata nella comunicazione di cui al presente paragrafo.
- 20.3 Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 20.4 che segue, l'avvenuta risoluzione anticipata del Contratto in conseguenza di una delle ipotesi sopra descritte, non comporterà per FTC alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore per indennità, risarcimenti o rimborsi di alcun genere.



20.4 In caso di risoluzione del Contratto da parte di FTC ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo, o negli altri casi previsti dalle Condizioni Generali, FTC stessa avrà comunque facoltà di acquisire quanto sino ad allora realizzato dal Fornitore, in base ad una valutazione che verrà effettuata di comune accordo tra le Parti, o in caso di disaccordo, da un arbitratore nominato dalle Parti medesime o dal presidente del Tribunale di Ivrea (TO) su istanza della Parte più diligente in caso di disaccordo sulla nomina dell'arbitratore stesso. FTC, avrà comunque diritto alla restituzione di quanto eventualmente corrisposto al Fornitore in eccesso, maggiorato degli interessi, nonché di sospendere eventuali ulteriori pagamenti sino all'avvenuto recupero delle maggiori spese od oneri sostenuti.

21 SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI - INDILAZIONABILITÀ

21.1 Fatto salvo quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali, in caso di contestazioni o controversie concernenti l'esatto adempimento, da parte del Fornitore, delle obbligazioni poste a suo carico dal Contratto o comunque dalla legge, FTC avrà facoltà, previa comunicazione scritta, di sospendere il pagamento del Corrispettivo.

21.2 Il Fornitore, anche qualora si verifichi una sospensione dei pagamenti da parte di FTC in conformità a quanto previsto al paragrafo 21.1 che precede, dovrà comunque portare a termine tempestivamente la fornitura dei Prodotti & Servizi così come previsto nel Contratto.

21.3 Le Parti, in caso di sospensione dei pagamenti da parte di FTC a causa delle summenzionate contestazioni o controversie, potranno deferire la risoluzione della controversia e/o delle contestazioni ad un arbitratore nominato di comune accordo dalle Parti stesse, o in caso di disaccordo dal presidente del Tribunale di Ivrea (TO) su istanza della Parte più diligente, il quale risolverà la disputa in via irrituale e secondo diritto, entro il termine di 60 giorni dalla sua nomina.

22 FORZA MAGGIORE

22.1 Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali ritardi nelle forniture, qualora tale inadempimento sia causato da eventi di forza maggiore, dovendosi intendere con tale espressione gli eventi di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado l'adozione di ogni opportuna misura preventiva, il Fornitore non possa arrestare né controllare e che impediscano totalmente o parzialmente l'esecuzione del Contratto, quali, a titolo meramente esemplificativo, calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale (sempre che non siano stati preannunciati o siano comunque prevedibili dal Fornitore) e/o incendi.

22.2 Resta inteso che le seguenti circostanze non saranno considerate eventi di forza maggiore:

- ritardi nell'approvvigionamento dei materiali necessari al Fornitore per fornire i Prodotti & Servizi;
- ritardi di consegna da parte di eventuali subfornitori;
- scarti di materiale per difetti di lavorazione da parte dei subfornitori;
- scioperi e/o microconflittualità limitati agli stabilimenti ed ai dipendenti del Fornitore.

22.3 Il Fornitore dovrà informare FTC delle cause di forza maggiore insorte, immediatamente e comunque non oltre 2 (due) giorni dal verificarsi delle medesime e dovrà adottare i più opportuni provvedimenti per limitarne gli effetti, adottando ogni misura necessaria e/o opportuna a ridurre eventuali danni e/o disagi in capo a FTC per il ritardo nella fornitura.



22.4 Qualora l'evento di forza maggiore si protragga per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni dalla data della relativa comunicazione da parte del Fornitore ai sensi del precedente paragrafo 22.3, FTC avrà facoltà di recedere dal Contratto con effetto immediato così come meglio previsto all'art. 23 che segue.

23 RECESSO

23.1 FTC avrà facoltà di recedere dal Contratto previo congruo preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore a mezzo mail o pec o lettera racc. A/R. In caso di recesso, FTC avrà l'obbligo di corrispondere al Fornitore esclusivamente il Corrispettivo per i Prodotti & Servizi già consegnati o prestati, nonché dei prodotti già terminati e non ancora ritirati, previo invio periodico da parte del fornitore di stato avanzamento lavori che lo certifichi. Nessuna altra indennità e/o rimborso, quali in via meramente esemplificativa per mancato guadagno, perdita di profitto, danni indiretti, etc., saranno dovuti da FTC al Fornitore medesimo, anche ai sensi e per gli effetti, ove applicabile, dell'1671 c.c.

23.2 Anche in caso di recesso FTC avrà facoltà di avvalersi delle previsioni di cui all'art. 20.4 che precede.

24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

24.1 Il Fornitore non potrà in alcun caso cedere a terzi, né in tutto né in parte, il Contratto, né subappaltare le attività dallo stesso previste, se non con la preventiva autorizzazione scritta di FTC. In ogni caso, il cessionario e/o il subappaltatore rimarranno solidalmente responsabili con il Fornitore per tutte le obbligazioni da questi assunte verso FTC mediante la conclusione del Contratto.

24.2 In caso di cessione o subappalto, FTC avrà diritto di effettuare le verifiche di cui al precedente articolo 4 anche presso gli stabilimenti del cessionario e/o dell'appaltante.

24.3 I crediti del Fornitore nascenti dall'Ordine di Acquisto non potranno essere oggetto di cessione se non previa espressa autorizzazione scritta di FTC. Il Fornitore non potrà conferire a terzi mandati all'incasso o fare ricorso ad altre forme di delegazione per l'incasso.

25 RISERVATEZZA

25.1 Il Fornitore si obbliga a non pubblicizzare i suoi rapporti commerciali con FTC e/o i clienti di quest'ultima, ed a trattare come confidenziali tutte le informazioni di natura tecnica, commerciale e finanziaria e/o di qualunque altra natura riguardanti i Prodotti & Servizi e/o le Specifiche e/o i Capitolati Tecnici (a seconda dei casi) ed ogni altra informazione o dato concernente beni immateriali di proprietà di FTC e/o dei suoi clienti, sia registrati che non, nonché tutte le altre informazioni riguardanti l'attività commerciale di FTC e/o dei suoi clienti, di cui il Fornitore è venuto o verrà a conoscenza in relazione al Contratto e/o in occasione della sua esecuzione (di seguito, le "Informazioni Confidenziali").

25.2 Il Fornitore manterrà riservate le Informazioni Confidenziali per tutta la durata del Contratto e successivamente alla risoluzione dello stesso o alla cessazione, per qualunque causa, dei suoi effetti e, salvo preventivo consenso scritto di FTC, non le comunicherà o diffonderà a terzi, né riprodurrà e/o copierà i supporti che le contengono. Resta inteso tra le Parti che il Fornitore potrà usare le Informazioni Confidenziali al solo fine di dare esecuzione ai propri obblighi di cui al Contratto.



- 25.3 Le Informazioni Confidenziali saranno rivelate esclusivamente a quegli impiegati o consulenti del Fornitore che avranno necessità di venirne a conoscenza al fine di dare esecuzione agli obblighi del Fornitore ai sensi del Contratto. In ogni caso, il Fornitore assicura e garantisce che i propri dipendenti e consulenti rispetteranno gli stessi obblighi di riservatezza nei confronti di FTC che il Fornitore assume con queste Condizioni Generali.
- 25.4 Il Fornitore si impegna a (i) trattare e conservare tutta la documentazione inerente le Informazioni Confidenziali con la massima diligenza, assicurando alti *standard* di riservatezza, (ii) su richiesta di FTC restituire o distruggere, nel più breve tempo possibile, qualsiasi documento contenente le Informazioni Confidenziali, (iii) contrassegnare tutti i documenti contenenti Informazioni Confidenziali con una etichetta che precisi che si tratta di proprietà di FTC, (iv) non copiare o riprodurre in qualsivoglia modo qualsiasi Informazione Confidenziale salva previa autorizzazione scritta di FTC, (v) adottare tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza delle Informazioni Confidenziali.
- 25.5 In ogni caso, l'obbligo di riservatezza non si applicherà a quelle informazioni che (a) sono già di pubblico dominio o diverranno di pubblico dominio senza alcuna violazione del presente accordo o della legge, (b) il Fornitore già possiede alla data del Contratto, essendo state comunicate al Fornitore da un terzo che non aveva obblighi di riservatezza nei confronti di FTC, (c) il Fornitore è obbligato a rivelare ai sensi della legge e/o di regolamenti emanati da pubbliche autorità che abbiano competenza ad ordinare tale rivelazione al Fornitore, e (d) il Fornitore è obbligato a rivelare nel corso di un procedimento arbitrale e/o giudiziale.
- 25.6 Il Fornitore, salvo preventivo consenso scritto di FTC, non potrà indicare il nominativo di FTC nei suoi elenchi referenze, né pubblicare opuscoli tecnici, fotografie ed immagini che si riferiscano ai Prodotti & Servizi indicando il nome di FTC e/o il processo produttivo o i clienti per i quali i Prodotti & Servizi vengono utilizzati.

26 DISPOSIZIONI GENERALI

- 26.1 Le presenti Condizioni Generali rappresentano l'insieme degli accordi raggiunti tra FTC ed il Fornitore in relazione a condizioni, termini e modalità generali con cui FTC acquisterà qualsivoglia Prodotto & Servizio dal Fornitore e sostituiscono ogni promessa effettuata da una parte all'altra così come qualsiasi pattuizione e accordo precedentemente intervenuti in relazione a quanto forma oggetto di queste Condizioni Generali, purché non abbiano già avuto un principio di esecuzione.
- 26.2 Qualora una o più delle condizioni previste da queste Condizioni Generali risultassero per qualsivoglia motivo inefficaci, contrarie a norme imperative di legge o comunque invalide, secondo quanto previsto dalla legge applicabile ad esse o ai rapporti di fornitura da queste disciplinati, tali inefficacia o invalidità non invalideranno i rimanenti paragrafi delle presenti Condizioni Generali. FTC e il Fornitore concordano altresì che le condizioni invalide e/o inefficaci saranno sostituite da condizioni valide e/o efficaci che raggiungano lo stesso scopo o lo scopo più prossimo e quello originariamente perseguito dalle parti.
- 26.3 Salvo che non sia diversamente indicato nelle presenti Condizioni Generali, ogni comunicazione inerente il Contratto e/o comunque la fornitura dei Prodotti & Servizi sarà effettuata per iscritto, all'indirizzo ed ai numeri indicati nell'Ordine di Acquisto. Le comunicazioni dovranno riportare il numero di riferimento assegnato da FTC secondo le procedure di coordinamento previste nella Documentazione Tecnica. Eventuali ulteriori comunicazioni che non seguissero queste indicazioni si riterranno come mai effettuate, salvo espresso riconoscimento da parte di FTC.



27 LEGGE APPLICABILE

27.1 Fatto salvo quanto diversamente disposto nelle Condizioni Speciali, l'esecuzione e/o interpretazione del Contratto, in tutti i suoi termini e condizioni, sarà disciplinata dalla legge italiana, ad esclusione delle norme di conflitto.

28 CONTROVERSIE

28.1 Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti derivante da, o connessa con il Contratto sarà di competenza, in via esclusiva, del Foro di Ivrea (To).

Timbro e firma del Fornitore

.....

Fiano, li

Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali di Acquisto e di approvare specificamente gli articoli:

4. Caratteristiche dei Prodotti & Servizi (ispezioni e verifiche) – **5. Modifiche - diritto di recesso in caso di mancata accettazione** (accettazione modifiche, variazione dei costi) – **7. Proprietà industriale - Documentazione Tecnica** (titolarità dei modelli/disegni creati in collaborazione tra le Parti) – **8. Attrezzature & Materiali** (esonero di responsabilità in caso di danni derivanti dall'utilizzo delle Attrezzature & Materiali) – **9. Corrispettivo e fatturazione** (sospensione dei pagamenti in caso di errori e/o ritardi, non implicito riconoscimento circa l'esecuzione delle opere) – **10. Spedizione e Imballo** - **11. Consegna dei Prodotti & Servizi** (benessere alla consegna, sospensione) – **12. Garanzie** (garanzie e obbligo di copertura assicurativa) – **13. Verifiche preliminari dei Prodotti & Servizi - Vizi e difformità** – **14. Responsabilità verso i terzi** – **15. Normative di sicurezza e antinfortunistiche** (manleve)- **16. Penale** (diritto al risarcimento del maggior danno) - **17. Ricambi** (non variazione di prezzi) – **18. Supervisione e Trading** - **19. Sospensione della fornitura** (assenza di oneri aggiuntivi o costi) – **20. Clausola risolutiva espressa** – **21. Sospensione dei pagamenti - Indilazionabilità** (delle obbligazioni poste a carico del Fornitore) – **23. Recesso** - **24. Divieto di cessione del Contratto e dei crediti** – **25. Riservatezza** - **26. Disposizioni generali** (comunicazioni) - **28 Foro competente.**

Timbro e firma del Fornitore

.....

Fiano, li

